

ATEM MANTOVA 2 - SUD E EST

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E GESTIONE DEL
CONTRATTO DI SERVIZIO

INDICE

PREMESSE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 COMUNI SOTTOSCRITTORI

ART. 3 INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 4 COMPITI DEI COMUNI

ART. 5 DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 6 ASSEMBLEA DEI SINDACI

ART. 7 COMITATO TECNICO RISTRETTO

ART. 8 GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 9 COMITATO DI MONITORAGGIO

ART. 10 RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

ART. 11 REFERENTE DELLA CONVENZIONE

ART. 12 CONTROVERSIE

AR. 13 RINVIO

PREMESSE

Premesso che :

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);

c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo ;

d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;

e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali ;

f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ;

g) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico ;

I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di affidamento per anni 12 (dodici).

Art. 2

COMUNI SOTTOSCRITTORI

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell'ATEM Mantova 2, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

1. [Bagnolo San Vito](#) (MN)
2. [Bigarello](#) (MN)
3. [Borgofranco sul Po](#) (MN)
4. [Carbonara di Po](#) (MN)
5. [Castel d'Ario](#) (MN)
6. [Castelbelforte](#) (MN)
7. [Dosolo](#) (MN)
8. [Gonzaga](#) (MN)
9. [Magnacavallo](#) (MN)
10. [Moglia](#) (MN)
11. [Motteggiana](#) (MN)
12. [Ostiglia](#) (MN)
13. [Pegognaga](#) (MN)
14. [Pieve di Coriano](#) (MN)
15. [Poggio Rusco](#) (MN)
16. [Pomponesco](#) (MN)
17. [Quingentole](#) (MN)
18. [Quistello](#) (MN)
19. [Revere](#) (MN)
20. [Roncoferraro](#) (MN)
21. [Sabbioneta](#) (MN)
22. [San Benedetto Po](#) (MN)
23. [San Giacomo delle Segnate](#) (MN)
24. [San Giovanni del Dosso](#) (MN)
25. [Schivenoglia](#) (MN)

26. [Sermide e Felonica](#) (MN)
27. [Serravalle a Po](#) (MN)
28. [Sustinente](#) (MN)
29. [Suzzara](#) (MN)
30. [Viadana](#) (MN)
31. [Villa Poma](#) (MN)
32. [Villimpenta](#) (MN)
33. [Gazzo Veronese](#) (VR)

In ogni caso la presente convenzione avrà vigenza e vincolerà i Comuni sottoscrittori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell'ATEM non la sottoscriva.

Art. 3

INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni facenti parte dell'ATEM Mantova 2, in data presso gli Uffici della Provincia di Mantova hanno demandato al Comune di il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di in qualità di Ente Capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc. ;
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM Mantova 2, da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune ;
- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti e stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

Art. 4

COMPITI DEI COMUNI

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:

- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;
- c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
- e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;
- f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;
- g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:
 - i) la data di subentro;
 - ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
 - iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
- h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;

l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

Art. 5 DELEGA ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMPIANTI

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, conformi alla comune prassi tecnica ed economica, nonché coerenti rispetto alla disciplina (normativa e convenzionale) in concreto applicabile, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente al Comune diil compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011.

La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Resta salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate nel presente articolo. (allegato 1. importo spettante ad ogni comune). Il Comune che provvederà in maniera autonoma invierà all'indirizzo pec della stazione appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione apposita comunicazione, riportante anche il nominativo dei consulenti esterni individuati e dei relativi recapiti.

In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 226/2011, ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui all'art. 4 della presente convenzione entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni non firmatari della presente convenzione, prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il Gestore uscente ogni valutazione dell'impianto servente il proprio Comune, si impegnano ad acquisire il parere non vincolante della stazione appaltante che verifica l'uniformità di tali criteri con quelli individuati dalla stessa.

Tale parere dovrà essere formulato dalla stessa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Tali criteri varranno anche per eventuali previsioni di estensione delle reti che dovranno essere realizzate sino all'entrata in esercizio del gestore aggiudicatario della gara.

ART. 6

ASSEMBLEA DEI SINDACI

L'Assemblea è organo di indirizzo, controllo e consultazione dei Comuni sottoscrittori ed è composta dai sindaci, o altro soggetto di volta in volta delegato dal Sindaco di ciascuno dei Comuni. L'assemblea è presieduta e convocata dal sindaco o suo delegato del comune capofila.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su richiesta del Comitato di Monitoraggio, per esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per informare i Comuni sullo stato di attuazione della Convenzione.

L'Assemblea svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a. approva le linee guida programmatiche dell'ATEM;
- b. formula le direttive da seguire nella predisposizione della documentazione di gara con particolare riferimento al documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da porre a base di gara;
- c. approva il programma di spesa e gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per sostenere tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione ed il relativo rendiconto delle spese effettuate dal comune capofila;
- e. formula gli indirizzi sulle questioni di rilevante interesse sottoposte dal suo Presidente;
- f. nomina e disciplina il funzionamento del comitato di monitoraggio.

La rappresentatività di ciascun componente dell'Assemblea, ai fini della formazione delle deliberazioni, è calcolata in proporzione al numero dei punti di riconsegna (pdr - clienti finali) presenti nel territorio di ciascun Comune (come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico) alla data di sottoscrizione della convenzione.

L'Assemblea delibera a maggioranza delle quote di rappresentatività dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà del totale delle quote attribuite ai Comuni.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni sottoscrittori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni ancorché non intervenuti o dissenzienti.

La partecipazione all'Assemblea è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 7

COMITATO TECNICO RISTRETTO

La stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato tecnico ristretto, composto dai referenti tecnici dei singoli Comuni.

Tale Comitato ristretto sarà presieduto da un Dirigente del Comune capofila (o suo delegato) e composto anche da altri 6 (sei) membri, come di seguito specificati:

- 3 membri individuati tra i comuni con popolazione **fino a 5 mila abitanti**;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra **5001 e 10 mila** ;
- 1 membro individuato tra comuni con popolazione **superiore a 15 mila abitanti**.

I comuni proporranno i propri rappresentanti per la nomina del Comitato tecnico ristretto, al sindaco di Nel caso che più comuni della stessa dimensione demografica propongano un numero di rappresentanti maggiore rispetto a quello da designare, provvederà il sindaco di sentiti i Sindaci dei Comuni proponenti. Tale Comitato avrà funzioni consultive.

Al suddetto Comitato ristretto la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione, così come indicate dall'Assemblea dei Sindaci.

Le decisioni del Comitato ristretto saranno adottate a maggioranza dei votanti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.

Il Comitato ristretto resterà in carica sino al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

Art. 8

GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

Art. 9

COMITATO DI MONITORAGGIO

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ATEM MANTOVA 2 - SUD E EST composto da sei membri.

Il Comitato di monitoraggio sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di entro i 30 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il Gestore aggiudicatario secondo la seguente composizione:

- 2 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra 5001 e 10 mila;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

Art. 10

RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

Gli oneri connessi alla presente Convenzione compresi quelli relativi al funzionamento del comitato di monitoraggio e quelli relativi all'espletamento della gara d'Ambito e alla gestione e controllo del contratto di servizio saranno rimborsati dal gestore che risulterà aggiudicatario del servizio secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 1 e 2 del dm 226/11.

Art. 11

REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 15 giorni dall' approvazione della presente Convenzione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

Art. 12

CONTROVERSIE

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di MANTOVA con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

Art 13

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.